



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 2/2025**  
**del 7 febbraio 2025**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/722]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2032 della Commissione, del 29 luglio 2024, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2043 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 per quanto riguarda le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo I è così modificato:

1. al punto 13b (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione) è aggiunto quanto segue:  
", modificato da:  
— **32024 R 2043**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2043 della Commissione, del 29 luglio 2024 (GU L, 2024/2043, 30.7.2024).";
2. al punto 13r (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:  
"— **32024 R 2032**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2032 della Commissione, del 29 luglio 2024 (GU L, 2024/2032, 30.7.2024)".

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/2032, 30.7.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2032/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2032/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2024/2043, 30.7.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2043/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2043/oj).

*Articolo 2*

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2032 e (UE) 2024/2043 in lingua norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.